

XCI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Dopo brevi osservazioni del relatore deputato Inviti e del ministro della marina, approvasi il disegno di legge relativo alla estensione ai graduati delle categorie aiutanti e infermieri del corpo reale equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888. = Approvasi altresì il disegno di legge per convalidazione del decreto sui compensi da accordarsi all'industria navale. = Discussione del disegno di legge per il cambio decennale delle cartelle al portatore del consolidato 3 e 5 per cento — Discorrono il ministro del tesoro e i deputati Saporito e Favale.*

La seduta comincia alle 10.15 antimeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì 17 giugno, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo Reali Equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo Reali Equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1886, n. 5465.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), relative alla promozione dei sott'ufficiali della Regia marina ad ufficiali del Corpo Reali Equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie: aiutanti, infermieri e furieri. ”

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Inviti, relatore. Il relatore non avrebbe nulla da aggiungere a quanto ha esposto nella sua relazione.

Questa legge ripete la sua origine da quella del 19 giugno 1888, relativa alla promozione dei sott'ufficiali della regia marina, la quale poneva tutti i sott'ufficiali del Corpo Reale Equipaggi in condizione da poter essere promossi ufficiali fino al grado di capitano. Questa legge assegnava le categorie di coloro che potevano concorrere alla promozione, e queste categorie erano cinque: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai.

L'onorevole ministro della marina ora propone che, alle cinque categorie stabilite con quella legge, se ne aggiungano altre tre, cioè, gli aiutanti di bordo, i sott'ufficiali infermieri e i furieri. In questa maniera la legge viene ad essere uguale per tutti, perchè tutte le categorie sono chiamate a godere di questo beneficio. Ed è stato appunto per questa considerazione che la Commissione ha fatto buon viso alla proposta di

legge, anzi ha fatto plauso al ministro di averla presentata. Questo disegno di legge, togliendo quel carattere quasi esclusivo che aveva la legge del 1888, si può chiamare legge di riparazione; perchè vi deve essere parità di trattamento per chi ha uguali diritti ed uguali doveri.

La Commissione poi ha creduto debito suo di rivolgere all'onorevole ministro una raccomandazione, che forse è superflua, poichè l'onorevole ministro, con l'alta intelligenza che lo distingue, non ha bisogno di suggerimenti per quello che riguarda il suo dicastero.

La raccomandazione è questa, che l'onorevole ministro voglia presentare quella legge che egli stesso promise l'anno scorso, e che è necessaria per disciplinare le disposizioni della legge del 1888 e quelle della legge presente.

E questa legge non può essere che la legge generale d'avanzamento dell'armata di mare.

Fidente la Commissione che l'onorevole ministro tradurrà in atto la promessa, non ha che da pregare la Camera di voler dare la sua approvazione al presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. L'onorevole relatore ha spiegato molto chiaramente il concetto di questa legge, ed ha poi finito col ripetere la raccomandazione già fatta nella relazione al ministro, di presentare la legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

Nessuno più di me riconosce la necessità di una nuova legge d'avanzamento, perchè quella del 1852, che è quella in vigore, realmente è difettosa, al punto che sono in essa contemplati alcuni corpi ed alcuni gradi che non esistono ora più nella organizzazione della marineria, e viceversa ora ci sono gradi e corpi che non sono in essa contemplati.

Quindi io convergo intorno alla necessità di una riforma, e gli studi di essa sono già incominciati al Ministero della marineria.

Soltanto questi studi hanno ritardato; prima per questo stato, direi, di formazione, in cui si trova la marineria (ci sono tre altri corpi e, come la Camera vede, anche ora si fanno correzioni nei gradi e nei corpi esistenti); e poi per essere davanti al Parlamento la legge di avanzamento dell'esercito di terra.

Imperocchè, se è evidente che ci sono e ci devono essere grandissime differenze tra l'avanzamento per l'armata e quello per l'esercito per le specialità dei due servizi, ci sono tuttavia principi generali comuni, come la promozione a

scelta, per cui è bene conoscere quali saranno le deliberazioni del Parlamento per non andare per due vie affatto divergenti. È per questo che io non ho presentato la legge di avanzamento, ma dichiaro all'onorevole relatore e alla Camera che gli studi sono già in corso e mi farò premura di presentare il relativo disegno di legge, la cui necessità io sono il primo a riconoscere.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Inviti, relatore. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date e non ho altro a dire.

Presidente. Rileggo l'articolo unico:

“ Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), relative alla promozione dei sottufficiali della Regia marina ad ufficiali del Corpo reale equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie: aiutanti, infermieri e furieri. ”

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per convalidazione del decreto sui compensi da accordarsi all'industria navale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per convalidazione del Regio decreto 22 marzo 1888 sui compensi da accordarsi all'industria navale.

Do lettura dell'articolo unico:

“ Articolo unico. Il Regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (serie 3ª), che stabilisce i compensi da accordarsi per effetto della nuova tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) ed i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, è convertito il legge. ”

Si dia lettura del decreto reale che fa parte integrante di quest'articolo di legge.

De Seta, segretario. “ Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. ”

“ Visto l'articolo 20 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), che approva una nuova tariffa doganale;

“ Vista la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), portante provvedimenti riguardo alla marina mercantile;

“ Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

“ Sulla proposta del nostro ministro delle finanze, di concerto con quelli della marina e dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

“ Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

“ Art. 1. Per effetto della nuova tariffa doganale, alla costruzione degli scafi, delle macchine e delle caldaie delle navi mercantili fabbricati nei cantieri nazionali, secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), oltre i compensi stabiliti dalla legge stessa, è accordato un maggiore compenso nella seguente misura:

a) Per gli scafi delle navi a vapore ed a vela in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 17;

b) Per gli scafi delle navi a vela in legno, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 2.50;

c) Per i galleggianti in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 7.50;

d) Per le macchine ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato lire 2.50.

e) Per le caldaie ad uso della navigazione e la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale lire 3.50.

“ Per la costruzione dei galleggianti in ferro ed in acciaio per conto della marina militare e di altre amministrazioni governative sono dovuti gli stessi compensi. „

“ Art. 2 Alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo sono accordati i seguenti compensi:

a) Per gli scafi delle navi da guerra in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda lire 50.

b) Per le macchine delle navi da guerra, ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato lire 8. 50 ;

c) Per le caldaie delle navi da guerra ad uso della navigazione e per la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale lire 9. 50 ;

d) Per gli apparecchi e le macchine ausiliarie di bordo, per ogni quintale lire 11.

“ Art. 3. Ai maggiori compensi stabiliti dall'articolo primo, ed ai compensi di cui all'articolo secondo non avranno diritto:

1º Le costruzioni di scafi, macchine e caldaie delle navi mercantili e degli apparecchi e macchine ausiliarie di bordo quando siano state cominciate anteriormente al 1º gennaio 1888;

2º Le costruzioni di scafi, macchine e cal-

daie delle navi da guerra e di galleggianti per conto di amministrazioni governative, se i relativi contratti siano stati stipulati anteriormente al 1º gennaio 1888.

“ Art. 4. La forza in cavalli indicati delle macchine per le navi da guerra sarà determinata sotto il regime di un tiraggio naturale.

“ Art. 5. Con altro nostro decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

“ Art. 6. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

“ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

“ Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

“ Firmato: UMBERTO

“ Contrassegnato: A. Magliani
B. Grimaldi
B. Brin.

“ Per copia conforme

Il direttore generale della marina mercantile
Comandù. „

La discussione generale è aperta su quest'articolo unico. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per il cambio decennale delle cartelle al portatore del consolidato 3 e 5 per cento.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria pel terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 3 e 5 per cento.

Do lettura di questo disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 90-A).

La discussione generale è aperta.

Spetta all'onorevole Saporito di parlare su questo disegno di legge.

Saporito. Onorevoli colleghi: Voi avrete osservato, leggendo la relazione del nostro egregio collega Giovanelli, come due correnti diverse si fossero manifestate in seno della Commissione intorno a questo disegno di legge sul cambio decennale delle cartelle del Debito pubblico. Una parte dei commissari riteneva opportuna l'approvazione

pura e semplice del disegno di legge: un'altra parte opinava convenissero parecchie addizioni allo schema ministeriale. L'avviso dei primi prevalse, e la minoranza alla fine ha desistito dalle sue proposte. Ha desistito, perchè il ministro del tesoro, venuto tardi a quel posto avrebbe potuto dire che egli non aveva avuto ancora il tempo sufficiente per studiare le questioni che gli si volevano proporre; e ha desistito anche perchè si trattava di una legge d'ordine, venuta tardi all'esame del Parlamento, mentre era indispensabile che essa fosse votata prima delle vacanze.

E di questo ritardo nella presentazione del disegno di legge io mi lagno: credo che le amministrazioni dello Stato dovrebbero avere maggiori riguardi pel Parlamento. I disegni di legge, quando racchiudono gravi questioni, devono esser presentati a tempo opportuno, in maniera che le questioni stesse, una volta sollevate, possano venir risolte, e non si venga poi a dire, all'ultima ora, che essendo urgenti manca il tempo di far delle proposte per modificazioni o per aggiunte.

Nel 1879 il disegno di legge per il secondo cambio decennale delle cartelle del Debito pubblico fu presentato il 27 gennaio e la Commissione ebbe agio di esaminarlo fino al 31 maggio di quell'anno. L'attuale progetto ci è stato presentato il 1º maggio, cioè tre mesi dopo, mentre non erano incognite alla direzione generale del Debito pubblico le gravi questioni che si connettono al cambio decennale, le quali erano già state sollevate nel 1879.

Benchè la minoranza della Commissione abbia rinunciato a fare proposte formali in seno alla Giunta, pure io, che ebbi l'onore di far parte insieme al nostro collega Luzzatti di quella minoranza, credo conveniente esporre all'onorevole ministro del tesoro e alla Camera alcune considerazioni su talune riforme nell'ordinamento del Debito pubblico consolidato e specialmente nel nostro debito 5 per cento, augurandomi che l'onorevole ministro faccia seguire a questo un altro disegno di legge, ispirato ai concetti ai quali si è rivolta l'attenzione della minoranza della Commissione.

Quali riforme il ministro avrebbe potuto proporre in questa occasione?

Noi crediamo che esse siano di due ordini ben distinti.

Si sarebbero potute introdurre alcune riforme per agevolare sempre più le operazioni sui titoli al portatore e altre per trasformare gradatamente la massa enorme di debito che noi abbiamo ad un solo tipo.

La prima categoria di riforme riguarda la misura della tassa di bollo. La tassa uniforme di

lire 0.60 per titolo, come è ora applicata, produce parecchi inconvenienti e specialmente tende a restringere il numero dei titoli di rendita di 5 lire e di 10 lire.

Le questioni intorno al diritto di bollo sui titoli dovrebbero essere considerate con attenzione dalla Camera. La questione pregiudiziale fu sollevata già, quando si discusse nel 1867 il disegno di legge sul primo cambio decennale, dal relatore onorevole Lanza: egli negò dapprima la legalità della applicazione della tassa di bollo per il cambio dei vecchi titoli. Ma pare che infine accettasse la tassa per ragioni di ordine finanziario nello interesse del Tesoro.

Nel 1870 poi col regolamento sul debito pubblico è stato esplicitamente affermato l'obbligo del diritto di bollo in occasione del cambio, ed esso fu pagato nel cambio decorso e verrà pagato nel venturo nella misura uniforme di 60 centesimi per ogni titolo, qualunque sia il taglio del titolo.

Un'altra questione riguardante specialmente la misura della tassa fu sollevata nel 1879 all'occasione del secondo cambio decennale dal relatore onorevole Sanguinetti nostro collega. Ma fu anche essa abbandonata per ragioni di opportunità.

Or pareva alla minoranza della Commissione propizia l'occasione del terzo cambio decennale per stabilire una graduatoria della tassa di bollo che agevolasse l'aumento dei minori tagli, ossia dei titoli di minima rendita. Però nello stabilire la graduatoria si affacciò una difficoltà pratica consistente nel riguardo da aversi verso i portatori di titoli dei maggiori tagli già esistenti, per non aumentare l'ordinario dritto di bollo ossia nel non superare il limite di 60 centesimi per titolo.

Un aumento a questa tassa sui tagli attuali avrebbe l'aspetto di un aumento dell'imposta sulla rendita a periodo decennale, quantunque attenuata in una misura minima.

Perciò invece di portare un aumento della tassa di bollo ai grossi tagli esistenti, converrebbe limitare la riforma ad una diminuzione della tassa di bollo sui titoli di piccolo taglio, discendendo almeno a centesimi 30 per ogni titolo.

Ma con questo provvedimento il tesoro avrebbe una diminuzione di proventi a parità di titoli, o lo stesso introito con un aumento del numero dei titoli da provvedere.

A questa difficoltà si potrebbe trovare un rimedio con la creazione contemporanea di titoli con tagli maggiori degli attuali, cioè con tagli da lire 2,500 e lire 5,000.

A questi nuovi titoli che offrirebbero un van-

taggio notevole per le contrattazioni di borsa tanto all'interno come all'estero, andrebbe imposta una tassa maggiore di 60 centesimi, pur tenendosi al di sotto della tassa graduale regolata sopra la tassa di lire 0.60 applicata al titolo di massimo taglio esistente, cioè di lire 1,000. Per il titolo di lire 2,500 la tassa graduale sarebbe di lire 1.50 e di lire 3 per il titolo di lire 5,000. Imponendo una tassa di bollo di lire una per il primo e di lire due per il secondo si lascerebbe ancora al portatore un vantaggio tale da incoraggiarlo alla domanda di questo nuovo titolo.

Ma si domanderà: è prudente di avere in circolazione titoli al portatore di tagli così rilevanti?

Io credo che l'esempio di quanto è stato fatto all'estero e la bontà della nostra officina di carte valori ci rassicurino sufficientemente contro i timori di falsificazione.

In Francia sino al 1883 per la rendita 5 per cento esistevano titoli al portatore con tagli di lire 5,000; al 1883 fu convertita la rendita dal 5 al 4 e mezzo ed ora si hanno titoli di 4,500 lire di rendita.

In Russia si hanno titoli al saggio di interesse nominale del 6 per cento con tagli da 600 rubli, ciò che fa più di lire 2,400 di rendita.

Ma si potrebbe anche dire, che non sia opportuno nell'occasione del cambio decennale fare la creazione dei nuovi titoli e le facilitazioni per lo spezzamento in minori tagli.

Questa è l'obiezione pregiudiziale che si potrebbe estendere a tutte le riforme che si propongono in occasione del cambio decennale: ma essa è già confutata dalle disposizioni vigenti. Si comprende sino a un certo punto che l'ideale dell'amministrazione del debito pubblico possa essere il cambio materiale puro e semplice di titolo contro titolo dell'egual forma tipo e taglio, rimettendo ad operazioni successive la trasformazione di tagli man mano che vengono le domande dei portatori dei nuovi titoli. Ma, onorevoli colleghi, l'articolo 317 del regolamento del debito pubblico del 1870 permette già che nell'atto del cambio si facciano tutte le operazioni che si ammettono per i titoli al portatore, però a condizione che si paghino tutte le tasse che si sarebbero pagate facendo isolatamente le operazioni.

Ora ciascuna operazione costa un diritto di bollo per ogni titolo che per lo meno è di 60 centesimi e questa misura è gravosa specialmente per i tagli da 5 e da 10 lire. Tanto nell'interesse dell'amministrazione finanziaria inteso in un senso molto largo, quanto nell'interesse dei portatori di titoli converrebbe quindi agevolare le operazioni riunite

di cambio e di trasformazione di tagli dei titoli del nostro Debito pubblico, esigendo dal portatore di essi una tassa alquanto minore della somma delle tasse che dovrebbe pagare per le vigenti e per le proposte disposizioni, quando eseguisse le due operazioni distintamente.

Lo sgravio potrebbe essere accordato soltanto a coloro che domandassero la divisione dei tagli maggiori in tagli minori.

Questa sarebbe una prima categoria di riforme.

Permettetemi ora che entri in altro ordine di considerazioni. Alcuni colleghi della Commissione ed io, all'occasione di questo cambio decennale avremmo stimato opportuna la creazione di un altro tipo di Consolidato da offrire ai portatori dell'attuale titolo cinque per cento. I nuovi titoli potrebbero essere dello stesso saggio nominale di interesse: ma porterebbero cedole semestrali con scadenze diverse da quelle del titolo attuale, o pure trimestrali; avremmo così cominciata la trasformazione del nostro consolidato cinque per cento in nuovi tipi distinti dall'attuale, o per il saggio d'interesse, o per il tempo di scadenza dei tagliandi, o per il numero delle rate d'interessi da pagarsi nell'anno.

La quistione dell'opportunità di un tipo unico di debito pubblico o di tipi multipli è stata trattata con molta larghezza dagli scrittori che si sono occupati di debiti pubblici.

Cominciando dall'opera classica del Nebenius edita nel 1834 e venendo al compendio magistrale del Messedaglia del 1850 e alla recente trattazione dell'americano Adams, tutti gli scrittori si sono occupati di questa questione e la conclusione più accettata e riepilogata dall'Adams si è: che una moderata varietà di debiti è più vantaggiosa allo sviluppo del credito pubblico di quanto possa essere l'unità di tipo.

Ora, di fronte a questa conclusione, qual'è la situazione nostra? La nostra situazione veramente non è conforme all'ideale al quale si tende con queste conclusioni.

Noi abbiamo bensì debiti consolidati e debiti redimibili, ma il nostro maggior debito resta sempre il consolidato 5 per cento del quale possediamo per circa 9 miliardi di valore nominale.

Di questa somma una metà è costituita da rendita al portatore e si può bene affermare che pochi Stati in Europa hanno una massa così rilevante di titoli in unico tipo.

Nè vale l'esempio dell'Inghilterra, che dall'anno 1853 e 54 ha una massa in un tipo unico di 12 miliardi in consolidato 3 per cento, massa che leggermente aumentata per successive emissioni

ora è ridotta in consolidato al 2 $\frac{3}{4}$ per cento, durante 15 anni, da ridursi poi al 2 $\frac{1}{2}$ per cento.

Se l'Inghilterra ha ora un unico tipo, questo rappresenta l'effetto finale della trasformazione avvenuta sopra tipi diversi, che furono tutti ricondotti ad un saggio minimo di interesse, e siccome il saggio minimo di interesse è un saggio unico, o pure offre minime differenze, così si spiega come quel paese abbia per un concorso di circostanze eccezionalmente favorevoli il suo debito in unico titolo.

L'Inghilterra, il paese classico delle conversioni, ha cominciato da più di un secolo e mezzo a trasformare tutti i suoi debiti che erano in tipi al saggio del 9, dell'8, del 7, del 6 e del 5; li ha trasformati tutti gradatamente sino che è venuto al tipo col saggio del 3 per cento, e infine a quelli del 2 $\frac{3}{4}$ e 2 $\frac{1}{2}$.

Al risultato attuale si è dunque arrivati per necessità di cose; ma la massima della varietà di tipi non fu dimenticata dagli uomini di finanza inglesi, i quali quando furono obbligati a fare nuove emissioni le fecero contemporaneamente al 3, al 4, al 5 per cento, come accadde nel periodo delle guerre napoleoniche nella fine del passato secolo e nel principio dell'attuale.

Lo stesso dicasi della Francia.

La Francia ha un ingente debito in rendita perpetua il quale è salito, dopo l'ultima conversione, a 13 miliardi di valore nominale al 3 per cento ed a 7 miliardi e mezzo al 4 $\frac{1}{2}$ per cento, creato nel 1883. Ebbene anche la Francia è venuta attraverso molte trasformazioni a questi tipi di debito.

Giudicando a questo punto di vista la formazione del nostro debito pubblico dall'epoca della proclamazione del regno d'Italia a tutto oggi, ci pare che sia stata dannosa allo sviluppo del nostro credito pubblico, la costituzione della massima parte del debito dello Stato nell'unica forma del consolidato 5 per cento. Al 1861 il nostro consolidato 5 per cento non saliva che a 2 miliardi e mezzo di valore nominale e proveniva dal cambio dei titoli di debiti pubblici dei cessati governi. In meno di un trentennio esso è aumentato di circa 6 miliardi e mezzo. Anche facendo la debita parte all'assunzione del debito della Venezia e dello Stato Romano, avvenuta rispettivamente nel 1866 e nel 1871, rimane sempre cospicua la creazione di debito di questa forma per il bisogno dei servizi pubblici o per l'aumento del pubblico demanio. Questi 6 miliardi e mezzo di nuovo debito noi avremmo potuto proccacciarli con alienazioni di titoli diversi, e certo

ne avrebbe avuto un grande vantaggio il nostro tesoro.

Ora io credo che dopo aver stabilito che la nostra situazione finanziaria non è molto buona, e su questo punto sono d'accordo con l'onorevole ministro del tesoro, che ieri ha manifestato le sue idee in proposito, sarebbe importante uno studio, per agevolare la possibile trasformazione della massa di debito perpetuo 5 per cento, ossia di 9 miliardi di valore nominale, con vantaggio dell'erario e dei contribuenti. E mi parrebbe specialmente importante l'indagine sulla opportunità di offrire, all'occasione del terzo cambio decennale, un tipo al saggio nominale del 4 e mezzo, o anco del 4 per cento, stimandolo ad un conveniente valore di mercato e limitandone la quantità massima, che verrebbe offerta, ad un quarto od un quinto del nostro debito in titoli di rendita perpetua al portatore, ossia a circa un miliardo di valore nominale.

Non sarebbe difficile trovare istituti di credito e banchieri privati che si associassero in sindacati per sottoscrivere il nuovo titolo che verrebbe offerto.

Il valore di emissione del nuovo titolo potrebbe essere scelto convenientemente ed in guisa da ottenere per i titoli cambiati una economia negli interessi: così se il corso di mercato del 5 per cento è al 98 ed il 4 e mezzo venisse offerto al 93.20 lo Stato avrebbe ottenuto l'economia di un ventesimo nel servizio degli interessi dei titoli permutati: ossia di due milioni e mezzo all'anno per ogni miliardo offerto del nuovo tipo.

Io non mi dilungherò a dimostrare come tecnicamente si potrebbe ciò fare, poichè la Camera non me lo permetterebbe e poichè non avrei il tempo necessario per dilungarmi nei dettagli di questa operazione; ma l'onorevole ministro del tesoro, che è tanto intelligente di queste cose, saprà benissimo riempire questa lacuna.

Ma qualcuno dirà, che non si può incontrare alcun acquirente nell'offerte facoltative di titoli, quando vi sia una riduzione dell'interesse benchè minima.

Ebbene la storia dei debiti pubblici dimostra la possibilità di queste operazioni. Esse sono fondate sopra una proposizione ben nota agli uomini di finanza, e cioè sulla consuetudine costante dei mercati finanziari di quotare i titoli a minor saggio nominale di interesse, con un corso di borsa più alto di quello risultante dalla parità teorica coi corsi di titoli a maggior saggio nominale d'interesse.

Chi prenda ad esaminare i listini di borsa

troverà che tra il valor di mercato di un titolo ad un saggio nominale d'interesse più alto, e quello di un titolo ad un saggio più basso non c'è mai la differenza voluta dalla parità teorica, ma c'è sempre uno scarto a beneficio del titolo a saggio più basso.

Potrei portare molti esempi: concedetemi uno solo. Non mi servo dei listini di borsa dell'Italia, poichè il nostro 3 per cento è scarsissimo, ma prendo quelli francesi. La Francia, come ho detto precedentemente, ha il 4 e mezzo per cento venuto dalla conversione del 1883 e il 3 per cento. Il giorno 5 del corrente mese il 3 per cento era quotato 86.50; il 4 e mezzo era a 104.50. Entrambi questi titoli hanno la cedola trimestrale. Ebbene si tolga tutta la cedola trimestrale del 3 per cento e tralasciamo il conto degli interessi maturati su quello al 4 e mezzo per cento per fare un conto a favore di quest'ultimo titolo.

Il titolo 3 per cento, detratta la cedola, ha un valore di 85.75 a fronte di 104.70 del titolo al 4 e mezzo. Ora la parità teorica del 4 e mezzo contro il 3 al corso di 85.75 è 128.62 e la parità teorica del 3 contro il 4 e mezzo a 104.70 è di 69.84. Quindi 85.75 meno 69.84 che dovrebbe essere il prezzo del 3 per cento, vi dà a favore del 3 per cento uno scarto di circa 15 punti.

Questo esempio può ripetersi servendosi delle quotazioni di altri titoli, presso altre borse fatte in ogni epoca dell'anno. In queste condizioni e coi vantaggi già accennati, la trasformazione proposta dovrebbe essere presa in esame dall'onorevole ministro del tesoro. Nè, di fronte ai vantaggi prevedibili, sarebbe il caso di parlare di economie nelle spese da farsi per il cambio decennale. Il ministro potrà studiare questo punto e tentare una operazione di questa natura in occasione del terzo cambio decennale. Intanto io lo dispenso dal rispondermi e di manifestarmi le sue intenzioni. Egli deciderà con piena conoscenza dell'arduo tema se e come essa si debba fare.

Se l'onorevole ministro non crederà di dover venire a questa trasformazione, perchè gli sembri un po' ardita, io mi permetto di consigliargliene fin d'ora un'altra, ben più modesta.

Nel prossimo cambio dei titoli si potrebbe offrire, sempre in limiti determinati, e per esempio nella somma complessiva di un miliardo di lire di valor nominale, un tipo di rendita 5 per cento con cedole a semestre a scadenza alternata con quella del tipo già esistente, che verrebbe conservato. Così verrebbe creato il 5 per cento a cedola con scadenza al 1° ottobre e al 1° aprile. Nè può far meraviglia che uno Stato abbia il doppio tipo

di titolo con lo stesso saggio d'interesse e con lo stesso numero di cedole, ma con scadenze diverse.

L'Austria ha appunto titoli di questa natura al saggio nominale del 4 2/10 per cento, e notate bene che li ha tanto col pagamento in argento che col pagamento in carta, e ciascuno di queste due varietà di tipi offre appunto la suddivisione in altri due con la differenza della scadenza nelle cedole semestrali.

Il 4 e 2/10 pagabile in argento ha la scadenza del semestre al 1° luglio e al 1° gennaio, per una porzione dei titoli, e per un'altra porzione al 1° aprile e al 1° ottobre.

E per i titoli col pagamento in carta, per una parte si fa il pagamento del semestre in maggio e in novembre, per l'altra parte in febbraio e in agosto. Quando queste misure prese con vantaggio del tesoro e con quello dei portatori di titoli si fanno presso gli altri paesi io credo che possiamo benissimo tentarle anche presso di noi.

Indipendentemente dalle considerazioni intorno all'alto scopo per l'avvenire di una trasformazione del nostro debito pubblico e che io non faccio, onorevole ministro, perchè trattasi di una questione delicata, questa creazione di un titolo con scadenze alternate potrebbe essere di vantaggio immediato al tesoro.

Noi paghiamo cospicue somme per il servizio dei nostri debiti pubblici all'estero. Nel 1882 abbiamo pagato per i titoli al 5 per cento al portatore 87 milioni di lire, nel 1885-86, 85 milioni, nel 1886 1887, 94 milioni, per il 1887-88, 128 milioni. Dunque noi paghiamo in media ogni anno circa 100 milioni di lire per interessi del nostro consolidato, e poichè i titoli al portatore ammontano a 225 milioni di lire di rendita annua, queste somme rappresentano da un terzo alla metà del nostro consolidato 5 per cento al portatore. Ebbene, non vi parrebbe utile, non vi parrebbe vantaggioso per il tesoro che, invece di essere obbligato in due sole scadenze a pagare questa quantità di moneta metallica all'estero, esso potesse pagarla in quattro scadenze?

L'obbligo di pagare minori somme all'estero e specialmente sopra pagamenti da farsi in giorni determinati e perfettamente cogniti ai banchieri è un vantaggio che non ha bisogno di dimostrazioni.

Nella questione del cambio, nella questione dei trasporti di forti somme in valuta metallica od in titoli, ella sa, onorevole ministro, che i banchieri sempre profitano.

Ma la creazione di un titolo con scadenze alter-

nate sarebbe inoltre di vantaggio notevole anche ai portatori dei titoli. La possibilità per chi vive di rendita, di riscuotere ogni trimestre somme per interessi, quando abbia rendita dei due titoli, può diventare un allettamento per conservare o per acquistare la nostra rendita.

Un'altra proposta del medesimo ordine consisterebbe nell'emettere una serie di titoli, in somma determinata, ad esempio per un miliardo di lire di valore nominale, al 5 per cento con cedole trimestrali. La Francia ha tutto il suo consolidato, il tre per cento, e il quattro e mezzo per cento, con pagamento d'interesse a rate trimestrali.

Il 3 per cento aumenta a 13 miliardi e il 4 e mezzo a 7 miliardi e mezzo. Sono quindi per 20 miliardi di capitale nominale che si trovano per la sola Francia in titoli che offrono il vantaggio di una riscossione trimestrale.

La questione dell'emissione di cedole trimestrali non è nuova per il Parlamento italiano. Nel 1879 il nostro collega Sanguinetti, relatore della legge pel secondo cambio decennale, sollevò opportunamente la questione. Però, siccome era stato presentato uno speciale disegno di legge dall'onorevole Magliani per la creazione del titolo a cedole trimestrali, la Commissione non insistette sulla sua proposta.

Le vicende di quel disegno di legge vi sono note: approvato dalla Camera nel mese di giugno di quell'anno, esso veniva presentato al Senato in luglio, e illustrato con una dotta relazione dall'onorevole Magliani che era stato il ministro proponente la legge. Venne a discussione negli ultimi giorni di luglio, ma la necessità di approvare i bilanci prima delle vacanze estive fece rimandare l'approvazione di alcuni articoli a novembre. Nel frattempo il Magliani tornava al Ministero: ma non sappiamo per qual motivo il progetto di legge non venne più ripreso allo stato di discussione al Senato.

Il concetto col quale si creava quel titolo era informato alle necessità d'allora, cioè alle condizioni create per il pagamento della rendita all'estero dal corso forzoso dei biglietti di banca.

Si voleva fare un titolo pagabile all'interno in carta. Il vantaggio che si offriva al portatore col pagargli gli interessi a trimestre all'interno si considerava come un compenso sufficiente al deprezzamento probabile del titolo per la restrizione nella valuta dei pagamenti.

Ora il titolo con cedole trimestrali andrebbe fatto con vedute più larghe, ossia senza restrizioni nei luoghi e nella valuta del pagamento.

Si potrebbe fare da alcuni un'obiezione a questo pagamento trimestrale intorno alle difficoltà pratiche nel pagamento degli interessi. Dovendo sottrarre dalla vendita lorda di 1.25, cedola trimestrale, la tassa per la ricchezza mobile rimarrebbero delle frazioni di millesimi per le cedole dei tagli di piccole rendite cioè di 5, 10 e forse anche di quello di 25 lire.

Ma questa non è un'obiezione di molta importanza, poichè anche attualmente abbiamo il titolo del 3 per cento i cui semestri contengono delle frazioni di millesimo, che per i tagli di 3 e di 6 lire di rendita non vengono pagate. Infatti la cedola semestrale del nostro tre per cento si riduce al netto della tassa a 2,604; ossia per semestre alla somma di 1,302, che contiene la frazione di 2 millesimi. Or bene il tesoro paga 1,30 per semestre.

I titoli al 5 per cento per ciascuna delle quattro rate trimestrali darebbero una somma al netto della tassa di ricchezza mobile di lire 1,085. Il tesoro pagherà 1,08 per il taglio di 5 lire di rendita, per i multipli potrà pagare l'esatta somma.

Queste sono le principali proposte che la minoranza svolse in seno della Commissione e che io ho creduto di sottoporre alla Camera e all'onorevole ministro. Noi ci auguriamo che il ministro Giolitti possa far seguire nel più breve tempo possibile a questa legge del cambio decennale un'altra legge che s'ispiri a concetti dello stesso ordine di quelli esposti dalla minoranza della Commissione.

Ma prima di finire io vorrei richiamare l'attenzione sua e vostra su di un'altra quistione che si lega a quella del cambio delle cartelle del debito pubblico.

Sfogliando le discussioni della Camera del 1879 in occasione del cambio decennale, ho letto un ordine del giorno presentato dall'onorevole Sella accettato dall'onorevole ministro delle finanze di allora, onorevole Magliani ed approvato dalla Camera, il quale è espresso nei seguenti sensi:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, che provvederà perchè le cartelle al portatore che saranno emesse in qualunque periodo dei futuri decenni, portino 20 cedole semestrali decorrenti, e passa alla discussione della legge. ”

Questo ordine del giorno non è stato applicato. Io domando al ministro del tesoro: perchè la Direzione generale del Debito pubblico non ha applicato quest'ordine del giorno?

Mi permetto ricordare alla Camera il sistema attuale per le operazioni sui titoli che si fanno

quotidianamente. A chi domanda titoli al portatore in cambio di titoli nominativi o in cambio di altri titoli al portatore di differenti tagli, si consegnano dal Debito pubblico i titoli nuovi con le sole cedole che rimangono fino al luglio 1891.

Ora questo sistema presenta grandi inconvenienti. Esso allontana i portatori dei titoli dalle operazioni delle cartelle della nostra rendita 5 per cento negli ultimi anni del decennio, poichè a breve scadenza si dovrà ripresentare il titolo per il cambio, e quindi pagare altre tasse di bollo. Questo sistema, che l'onorevole Sella allora intendeva di mutare prescrivendo all'amministrazione di dare, in qualunque tempo nuovi titoli di rendita col massimo numero di cedole semestrali, ossia con 20, è stato conservato con danno dei portatori dei nostri titoli, come credo potero facilmente dimostrare presentandovi alcune cifre desunte dalle relazioni annue pubblicate dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nelle dette relazioni si legge soltanto il numero complessivo delle rendite al portatore tramutate, riunite e divise, create ed annullate nell'anno per ciascuno dei due tipi di consolidato 5 e 3 per cento. Avremmo desiderato trovare in esse distintamente il numero delle operazioni fatte per domanda diretta di portatori di titoli e quello dalle creazioni di nuove rendite emesse nell'anno, od alienate per la cassa delle pensioni civili e militari o per altre operazioni imposte da leggi vigenti ad amministrazioni pubbliche. Ma abbiamo dovuto contentarci delle cifre complessive intorno alle operazioni della detta Direzione fatte dal 1882 a questa parte, cioè dall'anno in cui si fece l'ultimo cambio decennale.

Eccovi i risultati d'uno spoglio delle operazioni fatte per il consolidato 5 per cento, sopra i titoli al portatore.

Al 1882 si fecero 78,000 operazioni per titoli importanti una rendita annua di 14,400,000 lire; al 1883 si fecero 46,000 operazioni per lire 8,000,000 di rendita: salto il primo semestre del 1884; nel 1884-85, 41,000 operazioni per lire 8,500,000 nel 1885-86, 40,000 operazioni per lire 7,400,000; nel 1886-87, 36,000 operazioni per lire 5,700,000; nel 1887-88, 35,000 operazioni per lire 4,600,000 di rendita.

Come vedete, o signori, la diminuzione del numero e dell'ammontare della rendita iscritta per operazioni sopra titoli al portatore in questi anni è stata costante.

Ma non solo è in costante diminuzione il numero delle operazioni ed il valore, delle rendite corrispondenti, ma le cifre pubblicate nelle rela-

zioni annue del debito pubblico rilevano un altro fenomeno più grave, ossia la diminuzione progressiva nel numero dei titoli al portatore, tanto nel complesso quanto nei titoli di piccolo taglio, cioè di 5 lire di rendita. Al 1883 i titoli al portatore erano 1,880,000: il numero di essi ha toccato allora il suo massimo. Da quell'anno in poi esso è andato diminuendo progressivamente e si è ridotto a 1,773,000. Come vedete la diminuzione in poco più di 5 anni dal numero complessivo di titoli è stata di oltre 100,000 titoli.

Il numero dei titoli del taglio minimo di 5 lire di rendita è disceso alla sua volta: nel 1883 noi ne avevamo 147 mila, nel 1889 130 mila, la diminuzione fu dunque di 17 mila titoli di piccolo taglio. Per rispetto al numero dei titoli che si aveva nel 1883 la diminuzione relativa constatata in questo ultimo quinquennio è stata quindi di 1/17 per il complesso dei titoli e di 1/8 per i titoli di minor taglio: questi ultimi titoli sono dunque scemati in una ragione doppia del complesso di tutti i titoli.

È vero bensì che in pari tempo la rendita al portatore è discesa da 237,000,000 di lire a 226,000,000 cioè di 11 milioni in valore assoluto, e cioè di 1/22 in valore relativo. Ma la diminuzione relativa del numero complessivo dei titoli essendo maggiore della diminuzione relativa delle rendite al portatore è manifesto l'aumento dei tagli più elevati.

Ora è lecito domandare: è questo un progresso? Credo di no.

La diminuzione dei titoli di piccolo taglio cosa potrebbe dire? Potrebbe dire che il risparmio e la ricchezza aumentano nel paese. Ma io temo purtroppo che ciò non sia. La crisi commerciale ed agricola che ha inferito in questo quinquennio, non ha certo contribuito ad aumentare la ricchezza del paese.

Si può quindi dubitare con molto fondamento che questa diminuzione di titoli corrisponda a ciò che si dice comunemente un maggiore assetto della rendita (classement) ossia ad una distribuzione reale ed effettiva di essa presso i piccoli possessori, i quali tengono più enacemente a conservare il titolo.

Se confrontiamo il numero dei tagli del nostro consolidato 5 0/10 con quello dei tagli del 4 1/2 francese creato nel 1883, si rileva che da noi il numero tanto assoluto che relativo dei piccoli tagli di 5 lire è molto più scarso di quello che sia in Francia.

Premettiamo che nel 4 1/2 francese, si hanno tagli da lire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noi non

abbiamo nel nostro 5 0/0 che quelli di 5 e di dieci lire ed i rispettivi multipli.

Prendete la situazione al 1° gennaio 1884 del debito pubblico francese: troverete che 138 milioni di rendita al portatore al 4 1/2 erano divisi in 1,256,000 titoli; ogni titolo rappresentava una rendita media di 110 lire. In Italia sopra 225 milioni di rendita 5 0/0, abbiamo 1,770,000 titoli vale a dire 127 lire di rendita per ogni titolo. È quindi già evidente sul numero complessivo dei titoli che i titoli di piccolo taglio sono molto più numerosi in Francia.

Ma v'ha di più: benchè l'Italia conti 1,770,000 titoli e la Francia pel 4 1/2 ne conti 1,256,000, pure il numero dei nostri titoli con rendita di lire 5 è di 130 mila, mentre quelli con rendita di lire 5 o meno (ossia i titoli di 2, 3, 4 e 5 lire) in Francia sono in numero di 191 mila. Si noti che colà vi sono titoli da 6, 7, 8, 9, lire e questi ammontano a 204 mila, mentre che in Italia da 5 si va subito al taglio di lire 10.

Perchè questa grande differenza? È noto che la ricchezza immobiliare e mobiliare per abitante in Francia è molto più elevata che in Italia; la ricchezza complessiva della Francia si calcola a 200 miliardi per 38 milioni di abitanti, mentre quella dell'Italia si fa ascendere a 50 miliardi per 30 milioni di abitanti. La ricchezza mobiliare si valuta ad 80 miliardi per la Francia ed a 15 miliardi per l'Italia.

Il maggior numero di tagli più alti non risponde quindi alle condizioni economiche e finanziarie del nostro paese.

Di fronte a questa riduzione nel numero dei tagli minori io penso che da parte del ministro del tesoro si debba fare il possibile per procedere alla ricerca di tutto un sistema di facilitazioni per arrestarla e per procurare piuttosto la maggiore diffusione dei tagli minori. Ora per essi è specialmente gravosa la disposizione attuale che li obbliga al cambio decennale dopo uno o due anni di acquisto dei nuovi titoli.

Quindi desiderando mutare il sistema attuale, come bene lo voleva l'onorevole Sella, ripropongo lo stesso ordine del giorno che fu allora approvato dalla Camera confidando che il ministro voglia accoglierlo.

Forse il ministro mi dirà che l'amministrazione del Debito pubblico non ha potuto tener conto di quell'ordine del giorno.

Ma si possono conoscere le difficoltà che ha creduto di trovare l'amministrazione del Debito pubblico consultando gli atti parlamentari, e specialmente la relazione ministeriale del presente

disegno di legge. Sapete quale apparisce la maggiore obbiezione? Invece che i titoli nuovi di consolidato 5 per cento si stampino anno per anno a seconda dei bisogni, si stima più conveniente far stampare al principio del decennio tutti quelli che si prevedono che serviranno poi nel decennio, e si giustifica questo procedimento con ragioni di economia. Ma io dico: non potendo prevedere neppure approssimativamente, quanti titoli bisogna nel decennio, se i titoli che vengono tirati, all'occasione del cambio decennale, sono di più di quelli che bisognano nel decennio, i rimanenti saranno sprecati e quindi l'economia della spesa di amministrazione è problematica; o sono pochi, e allora bisogna quindi stamparne altri nel decennio e allora non si può capire perchè debbano avere le cedole semestrali soltanto sino allo spirare del decennio.

D'altronde per i francobolli, per le cartoline, titoli redimibili di ogni natura, non fate voi la tiratura in ogni anno? L'officina carte valori servendosi sempre della stessa matrice può benissimo rinnovare la data dei tagliandi in ciascun anno.

Il ministro studi la questione. Naturalmente, le amministrazioni sono restie alle riforme, anche quando queste siano utili allo Stato, come potrei dimostrare coi fatti, ma l'onorevole ministro deve vincere con la sua energia, le resistenze che egli potrà incontrare e attuando qualcuna delle riforme sulle quali oggi ho avuto l'onore d'intrattenervi potrà cominciare dall'esigere l'applicazione dell'ordine del giorno Sella.

Credo che sia tempo che un po' d'alto di vita entri nelle amministrazioni dello Stato. E l'onorevole Giolitti ha maggiori obblighi dei suoi colleghi del Ministero.

Perchè è stato diviso il tesoro dalle finanze? Si è creduto che vi fosse molto da fare, tanto nell'una, quanto nell'altra amministrazione e che un solo ministro non sarebbe stato sufficiente ad adempiere tutti gli obblighi che le due amministrazioni riunite impongono. Ora, se c'è tanto da fare, nell'amministrazione del tesoro l'onorevole ministro si metta alacremente all'opera. Io credo che difficilmente l'onorevole ministro Giolitti potrà conseguire tutti i suoi ideali di economia, coi quali è venuto a far parte dell'attuale Governo; io credo che, in quel campo non potrà rendere grandi servizi al paese. Ho avuto occasione di dirglielo altra volta: alle grandi economie fanno ostacolo molte cause, e particolarmente il Parlamento.

Dunque, non potendo conseguire interamente quegli ideali, l'onorevole ministro porti almeno

delle riforme in quella amministrazione che è stata a lui affidata.

L'onorevole ministro sa meglio di me che egli è il banchiere di un grande Stato: di uno Stato che ha un miliardo e mezzo di entrata, sette miliardi e mezzo di movimento di cassa, un debito pubblico di nove miliardi se si calcola il solo consolidato, di dodici miliardi se si calcola il debito complessivo confessato nei documenti ufficiali e di quattordici miliardi, se si aggiunge un miliardo circa di debito vitalizio e un miliardo circa per gli obblighi permanenti del bilancio aventi il carattere di debiti, come i concorsi del tesoro per prestiti di favore, per i consorzi di bonifiche e per altre cause, le garanzie ferroviarie: ma che non si capitalizzano nei nostri conti patrimoniali.

Di fronte all'importanza di tanto compito, l'onorevole ministro del tesoro, faccia in modo che, se per avventura dovrà lasciare quel posto, lo lasci dopo avere reso grandi servigi al suo paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. L'onorevole Saporito ha cominciato il suo discorso riconoscendo che molte delle questioni, le quali si connettono all'ordinamento del debito pubblico, non si possono risolvere in occasione di questa legge. Lo ringrazio di tale dichiarazione come lo ringrazio pure dell'aver egli riconosciuto non potersi imputare a me se nella strettezza del tempo la Commissione non ha potuto studiare tali questioni con tutta l'ampiezza conveniente.

È evidente che non si può imputare a me se non ho presentato questo disegno prima del primo maggio di quest'anno: come pure è evidente la urgenza di approvare il disegno di legge poichè resta soltanto il tempo strettamente necessario a preparare i titoli per il cambio.

Ciò premesso, sulle questioni sollevate dall'onorevole Saporito, possiamo discutere tanto più serenamente in quanto che esse non influiscono sulla votazione del presente disegno di legge.

Egli ha fatto due ordini di considerazioni: le prime che si riferiscono ad una questione più particolare, vale a dire alla tassa di bollo sopra questi titoli: le seconde che si riferiscono in genere al migliore ordinamento del nostro debito pubblico.

Riguardo alla tassa di bollo egli desidererebbe che fosse diminuita per i titoli più piccoli pure ammettendo che il Tesoro possa rivalersi della perdita con l'aumentare alquanto la tassa di bollo sopra i titoli maggiori.

Su questo punto io devo osservare che la tassa di bollo è stata stabilita fin dalle origini del nostro debito pubblico nella misura uniforme di 60 centesimi perchè si sostenne non essere questa una tassa vera e propria ma un rimborso della spesa necessaria per il cambio dei titoli.

E difatti, come è anche detto e dimostrato nella relazione ministeriale, la somma che il Tesoro incassa per il bollo equivale quasi esattamente alla spesa che fa per il cambio decennale. Quando per la prima volta si discusse il diritto di bollo sui nuovi titoli, furono fatte delle lagnanze invocando il testo della legge sul debito pubblico la quale vieta di imporre sui titoli tasse speciali. Fu risposto allora non trattarsi propriamente di tassa, ma di rimborso della spesa per il cambio. Se ora noi venissimo a cambiare la misura del compenso che si chiede e a stabilirla in forma progressiva in qualunque modo proporzionata al valore dei titoli, noi verremmo ad ammettere che non si tratta di rimborso di spesa, ma di vera imposta.

Comprendo che non si tratterebbe di un peso grave, perchè per le cartelle di taglio più elevato si dovrebbe portare la tassa da 60 centesimi a lire 1.50, od al massimo a 3 lire, come propone l'onorevole Saporito; ammetto che ciò non sarebbe un gran guaio per i portatori dei titoli, ma il guaio sarebbe per il credito pubblico da questo punto di vista: che i portatori di titoli, potrebbero fare questo ragionamento molto semplice: in questo cambio decennale ci avete portato la tassa da centesimi 60 a lire 1.50 o a 3; chi ci garantisce che in un altro cambio decennale non la porterete a 20 o a 30 lire? Questo è il pericolo che bisogna assolutamente evitare. D'altra parte non si tratta di un aggravio forte neanche sui titoli piccoli. Infatti coloro che acquistano una rendita di 5 lire, l'acquistarono sapendo che ad ogni cambio decennale avrebbero dovuto pagare 60 centesimi; d'altronde, bisogna pur considerare che le piccole rendite hanno sul mercato un valore alquanto superiore a quello delle rendite maggiori.

Chi acquista 5 lire di rendita non pagherà 98 lire come pagherebbe per ogni cinque lire di rendita trattandosi di un titolo di 1000 lire, ma paga 98 e qualche centesimo; e questo maggior prezzo rappresenta la maggior facilità di vendere il titolo, la maggior sua commerciabilità.

Anche la piccola differenza di tassa è dunque compensata da un maggior valore sul mercato; d'altronde poi di che cosa si tratta? Di 60 centesimi per ciascuna cartella ogni dieci anni, ossia

di sei centesimi all'anno. Capisco che di fronte ad una rendita di lire 4.34 centesimi, sei centesimi rappresentano qualche cosa, ma per uno scopo così secondario fare una modificazione la quale potrebbe essere considerata come una violazione della legge fondamentale del debito pubblico, e potrebbe far sorgere il timore che si voglia mettere un'altra imposta sui titoli del debito pubblico, io credo sia cosa la quale assolutamente non conviene.

L'onorevole Saporito ha pure proposto di studiare se non convenga di creare dei titoli 2500 e di 5000 lire di rendita. Riconosco che può essere opportuno di studiare se convenga creare titoli maggiori di quelli oggi ammessi, ma tale questione non si connette col cambio decennale per la ragione che vado ad esporre.

Il cambio decennale è un operazione delicatissima; si tratta di ricevere e riconsegnare nove miliardi al portatore, e quindi del maneggio di di valori così ingenti da importare una gravissima responsabilità.

Ora se si vuol diminuire il pericolo di frodi o di errori bisogna organizzare questa operazione nel modo più semplice e di lei il più meccanico che sia possibile, bisogna che a colui che presenta un titolo di rendita di cinquanta lire si restituisca un titolo di rendita di cinquanta lire; se noi volessimo dare a questa operazione una organizzazione più complicata e diversa da quella costantemente praticato per il passato noi andremmo incontro ad un incognita.

Ora se l'operazione si deve fare restituendo titoli contro titoli della stessa natura e dello stesso taglio, non sarebbe ora il momento opportuno di creare dei tagli diversi di quelli che sono in corso.

Quindi mentre riconosco che potrà essere opportuno anche la creazione di titoli di taglio maggiore, credo che non sia ora il momento di risolvere codesta questione; aggiungo che in Italia questo bisogno di titoli molto grossi lo sentiamo forse meno di molte altre nazioni; come lo dimostra la stessa ripartizione del nostro debito nei vari tagli. È allegato alla relazione ministeriale una tabella la quale dimostra in quali tagli si riparta il nostro debito pubblico, di lì si vede che sopra 1,770,000 titoli, non ce ne sono che 87,000 di mille lire; il che dimostra, che il nostro mercato assorbe più facilmente i titoli di taglio piccolo, che non quelli di taglio grosso.

Ma ripeto, non mi ricuso di studiare la questione la quale può esaminarsi indipendentemente dalla legge che ora stiamo discutendo.

L'onorevole Saporito entrò poi nell'esame di una questione molto più ampia, quella cioè del riordinamento del nostro debito pubblico. Già ieri qualcuno ne aveva parlato, ed egli opportunamente si riferì alle dichiarazioni e dei discorsi stati fatti ieri.

Egli avrebbe desiderato che il nostro debito pubblico non fosse tutto o quasi tutto costituito da titoli 5 per cento. È una cosa che ho deplorato anch'io, ma non è il momento questo di potervi portare rimedio. Il creare un titolo nuovo, al momento della operazione di cambio, sarebbe una inopportuna complicazione. È molto meglio, se si troverà opportuno di creare un nuovo titolo, il farlo indipendentemente da questa, che è una operazione materiale.

Ora noi abbiamo dei creditori dello Stato, i quali hanno un titolo su cui non ci sono più cedole per riscuotere gli interessi; siamo obbligati a dar loro un altro titolo identico a quello da cui le cedole sono state staccate; ogni questione di riordinamento del debito pubblico deve esser trattata in modo completamente separato dalla operazione materiale del cambio del titolo.

L'onorevole Saporito trattò la questione della possibilità di conversioni della rendita; ma circa tale questione dopo averne parlato, disse che non insisteva nemmeno per avere una risposta. Ed io lo ringrazio di questa sua cortesia, perchè veramente si tratta di questione molto delicata, intanto alla quale è difficile fare delle dichiarazioni. Una cosa però devo notare ed è che in tale argomento, è facile farsi delle illusioni. Egli accennava, per esempio, alla facilità relativa di creare un titolo 4 e mezzo per cento, offrendolo ai portatori del 5 per cento in cambio, ad un corso un po' al disotto della pari; con una economia che egli valutava all'incirca del 5 per cento sul capitale.

Ora se egli guarda ai risultati di una operazione fatta in questi ultimi tempi, anzi neppure compiuta, vedrà che a codesta misura è cosa molto difficile arrivare. La Russia ha fatto la conversione non di una massa così ingente come sarebbe il nostro 5 per cento, ma di titoli dei quali ve ne era in corso per un miliardo e 250 milioni circa; quei titoli fruttanti il 5 per cento furono convertiti in titoli 4 e mezzo, ma offrendo i titoli 4 e mezzo al saggio di 91 e mezzo, ossia offrendo lire 4 e mezzo del nuovo titolo per la somma di lire 91 e mezzo, e ammettendo che nei pagamenti ogni 5 lire del titolo precedente fosse conteggiato per 100 lire. A tali patti il guadagno si riduce all'uno e mezzo per cento sul capitale. Ciò può servire a dimostrare quanto sarebbe difficile raggiungere

quel guadagno del 5 per cento del quale parlò l'onorevole Saporito.

Riguardo poi al giudicare della convenienza di creare titoli di saggio elevato o di saggio basso di interesse, è da notare come vi siano due tendenze affatto opposte. Ci sono coloro i quali si preoccupano molto del presente, e coloro i quali si preoccupano più dell'avvenire. Coloro che si preoccupano di trarre al momento della emissione del prestito la massima somma possibile di capitale col minimo interesse sono d'avviso che convenga emettere titoli ad un saggio di interesse ridotto, perchè è chiaro che l'emissione di un 4 e mezzo per cento, si fa ad un prezzo di borsa alquanto superiore, data la stessa cifra di rendita, di quello che si farebbe emettendo un titolo 5 per cento. Ma per quale ragione? Perchè il titolo 4 e mezzo è garantito per un tempo assai più lungo dal pericolo di una conversione. Coloro i quali invece si preoccupano dell'avvenire preferiscono la emissione di titoli alla pari.

A quest'ultima tendenza informava il suo giudizio ieri l'onorevole Rubini quando deplorava che per il passato invece di creare titoli di debito pubblico al 5 per cento emettendoli al 60, al 65, od al 70 per ogni 5 lire di rendita, non si fossero addirittura creati dei titoli al 6 od al 7 per cento perchè oggi avremmo già potuto fare la conversione dell'interesse a minor saggio. L'onorevole Rubini appartiene dunque alla scuola di coloro che si preoccupano dell'avvenire anzichè del presente. Quanto a me io credo che su codesta questione mentre è inutile far critiche del passato, poichè per dare un sereno giudizio occorrerebbe tener conto delle condizioni d'allora e delle difficoltà di prevedere l'avvenire, d'altra parte ritengo che non si possono in tale materia seguire principii assoluti, e convenga regolarsi caso per caso secondo le circostanze. Ritengo però necessario in massima di esaminare sempre la questione guardando non solamente al piccolo utile che si può avere al presente, ma anche all'utile maggiore che si può preparare per l'avvenire.

L'onorevole Saporito propose pure che dovendosi addivenire a creazione di titoli, si procurasse di alternare le scadenze per modo che vi sieno dei titoli con scadenza 1° gennaio, 1° luglio, ed altri con scadenza 1° aprile, 1° ottobre. È un'idea giusta, tanto giusta che in pratica si va osservando, e quando è occorso, di creare dei titoli di debito pubblico speciali, diversi dal consolidato, si sono quasi sempre creati con scadenza al 1° aprile e al 1° ottobre, appunto per raggiungere questi

scopi: per parte del Tesoro di avere una maggiore comodità nei pagamenti, non accumulando le scadenze tutte nello stesso giorno, e di facilitare la provvista dei fondi per i pagamenti all'estero; e per parte dei privati di dar loro modo di procurarsi dei titoli a scadenze alternate, con vantaggio della loro economia domestica.

Quindi non ho nessuna difficoltà di dire che questo concetto lo seguirò quando occorresse di fare delle proposte alla Camera. Devo invece andare molto più a rilento nello assumere l'impegno di emettere dei titoli con scadenze trimestrali. Ammetto che questa sia una questione discutibile, ma è certo che la divisione degli interessi in quattro rate, specialmente pei titoli di piccolo taglio i quali hanno maggior corso nel nostro paese, è forse eccessiva.

Ad ogni modo anche questo è un argomento di studio, che, occorrendo, non mancherò di tener presente.

Finalmente viene una parte più pratica, cioè il ricordo, fatto dall'onorevole Saporito, di un ordine del giorno votato dalla Camera nel 1879.

Con quell'ordine del giorno, se ho ben compreso, si domandava: che fatto il cambio decennale, ai titoli che occorresse di emettere negli anni successivi, per cambio di titoli nominativi od altro, si unissero sempre 20 cedole semestrali, per modo che i titoli emessi via via lungo il decennio, non venissero più a far parte del cambio decennale successivo.

Ignoro completamente per quali ragioni quell'ordine del giorno non sia stato applicato, ma debbo supporre che nella attuazione pratica del medesimo si siano incontrate delle gravi difficoltà, perchè altrimenti non capirei la ragione per la quale quell'ordine del giorno, accettato dal Governo, non sia stato applicato.

Appunto per questa circostanza, che già la Camera lo votò una volta e non fu eseguito, io pregherei l'onorevole Saporito di non insistere nel volere che lo si rivoti oggi.

Esaminerò se quell'ordine del giorno sia in pratica applicabile; ma rivotare oggi quell'ordine del giorno senza sapere per quali ragioni la votazione del 1879 non abbia avuto esecuzione non mi pare conveniente.

D'altra parte, esaminando così improvvisamente questa proposta, io posso anche supporre in parte quali possono essere state le ragioni di quella inesecuzione.

In primo luogo, se noi dovessimo ogni anno emettere dei titoli con 20 cedole semestrali, bisognerebbe ogni anno fare una stampa dei titoli.

Supponiamo il cambio generale dei titoli fatto nel 1891; se nel 1892 si devono dare non più dei titoli con 18 cedole, come si fa col sistema attuale, ma si debbono dare titoli con 20 cedole è necessario evidentemente fare nel 1892 delle incisioni nuove.

Quando arriverà il 1893 bisognerà tornare a fare un'altra stampa, e così di seguito ogni anno, anzi ogni semestre. Credo che la considerazione della grave spesa che occorrerebbe sia stata una di quelle che impedirono l'attuazione di quegli ordini del giorno. Aggiungo ancora che il vantaggio di tale sistema sarebbe piccolo anche per i cambi decennali. L'onorevole Saporito sa che la somma dei titoli che si vanno via via creando ed emettendo nel corso del decennio non è gran cosa di fronte alla massa totale dei titoli di debito pubblico, cosicchè di non molto verrebbero sgravate le operazioni di cambio decennale. Aggiungasi infine che il cambio decennale, presenta molti vantaggi fra i quali importantissimo quello di essere un'occasione nella quale si scoprono tutte le falsificazioni.

Adunque da una parte una diminuzione piccola di lavoro, con una maggior complicazione per tener conto separatamente di tutte le cartelle che hanno una decorrenza diversa, e dall'altra la necessità di fare una stampa nuova ad ogni semestre, credo che su per giù possano essere state le ragioni per cui l'ordine del giorno del 1879 non è stato applicato. Ad ogni modo, ripeto che io esaminerò questa questione. L'ordine del giorno dalla Camera è stato già votato, e se sarà possibile, utile e conveniente l'applicarlo, non ho nessuna difficoltà di dichiarare che lo farò.

Infine l'onorevole Saporito si è doluto che in Italia tenda a diminuire il numero dei piccoli tagli di rendita; ed egli attribuiva questo ad una diminuzione di ricchezza.

Io convengo che in qualche caso può darsi che un operaio, un piccolo possidente, si sia trovato, per effetto di crisi, costretto a vendere dei piccoli titoli, ma credo che ci sia un'altra ragione la quale può avere influito sulla diminuzione di questi piccoli titoli al portatore.

E la ragione potrebbe esser questa: che dopo la legge del 1881, di abolizione del corso forzoso, per facilitare la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi, furono abolite le tasse che gravavano le operazioni occorrenti per cambiare il titolo al portatore in titolo nominativo. Dopo ciò i portatori di piccoli titoli si sono trovati in caso di poterli convertire in nominativi, senza spendere un centesimo, e molti hanno

seguito questa via la quale permetteva loro di evitare ogni pericolo di smarrimento o perdita del titolo. Credo che questo possa essere uno dei coefficienti i quali hanno determinato la diminuzione dei piccoli tagli di rendita al portatore.

Con questo credo di aver risposto alle osservazioni molto sagge dell'onorevole Saporito.

Concludo come ho cominciato, ringraziandolo che egli non abbia voluto da me dichiarazioni troppo precise su quei punti in cui non mi è possibile dargliene e che non si opponga all'approvazione di questo che, come egli disse, è un disegno di legge d'ordine. Io credo, come ho già detto una volta, che non convenga complicare alcuna questione di riordinamento del debito pubblico con una questione di cambio. Ai portatori di titoli sui quali sono esaurite le cedole per la riscossione degli interessi abbiamo obbligo di dare un titolo perfettamente identico a quello che essi consegnano per il cambio. Approfittare in qualunque modo del momento in cui il creditore è obbligato a consegnare al suo debitore il titolo per fare su questo una qualunque innovazione, potrebbe parere atto meno che conveniente.

Prego perciò la Camera a voler considerare questo disegno di legge come una necessità di cambio materiale e nient'altro.

Favale. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Favale. Io non propongo nessuna modificazione alla legge; ma credo che non sia stata forse abbastanza considerata la questione se non convenga in occasione del cambio, lasciare la facoltà ai portatori di domandare dei titoli differenti da quelli che presentano.

Io non comprendo che difficoltà ci sia veramente nel convertire, su domanda del portatore, 20 titoli da 25 lire in un titolo di 500 o in due di 250: non lo comprendo perchè chi fa questa domanda presenta la distinta dei titoli, che l'amministrazione del Debito pubblico verifica, quindi mi pare che la cosa sia chiarissima.

E in questo ci sarebbe un vantaggio, perchè dal momento...

Giolitti, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Favale. ... che il portatore fa questa domanda è segno che gli è utile e comoda. Inoltre il numero dei titoli diminuirebbe, perchè molti domanderebbero la riunione di titoli piccoli in un titolo grosso, ed io credo che l'amministrazione ne avrebbe un vantaggio rilevante perchè ciò semplificherebbe le sue operazioni.

Noi sappiamo tutti come si formano in gran

parte questi capitali di rendita pubblica: si formano con i risparmi successivi piccoli o grandi: c'è chi acquista ogni sei mesi cinque lire di rendita, chi ne acquista 50, chi ne acquista 500. Intanto quei titoli si accumulano ed i possessori di essi credo che sarebbero ben contenti di vederli concentrati in un titolo solo. Non è vero che non ci sia richiesta di grossi titoli. Infatti i titoli da mille lire sono 87,000 e rappresentano 87 milioni di rendita. Ebbene a 87 milioni di rendita, se mettiamo insieme solo la rendita posseduta dalla Banca nazionale e dai diversi istituti, quasi quasi ci si arriva.

Io credo che i piccoli titoli siano un po' abbondanti, e che l'amministrazione avrebbe interesse a diminuirli per diminuire le difficoltà, e semplificare il servizio di cassa, i controlli, e tutte le operazioni successive di cambio, che diventano sempre maggiori nell'amministrazione del debito pubblico. Ed io credo che sarebbe molto utile anche per la finanza, perchè non è da tacere che i lavori dell'amministrazione del debito pubblico crescono enormemente tutti gli anni, massime per l'emissione di queste obbligazioni, che fanno un volume immenso, e rappresentano pochissimo valore.

Per cui noi siamo alla vigilia di dovere, se non si diminuisce questo lavoro aumentare le spese di amministrazione.

Quindi mi pare, che il ministro dovrebbe accogliere la raccomandazione di studiare la questione, e vedere se questo cambio possa effettuarsi con vantaggio dei portatori dei titoli e dell'amministrazione. Questa divisione della rendita in titoli da 5, da 10, da 25, da 1000, è un po' arbitraria. Quando si è fatta l'emissione l'amministrazione ha detto: facciamo tanti titoli da 5, tanti da 10, tanti da 25 e via via, ma non ha guardato se questa divisione corrispondesse bene ai bisogni e agli interessi del paese.

Mi pare quindi che si potrebbe venire ad uno stato di cose più stabile, effettuando il cambio nel modo che io ho accennato. Questo eviterebbe poi molti cambi successivi e semplificherebbe di molto l'amministrazione del debito pubblico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro del tesoro. La proposta dell'onorevole Favale, come egli stesso ben disse, non richiede, per essere esaudita, una modificazione al testo della legge, ma riguarda un provvedimento che dipende dall'amministrazione.

Non ho difficoltà di dirgli che esaminerò se è possibile di farlo, perchè riconosco che sarebbe utile ai portatori di potere in occasione del

cambio decennale mutare il taglio dei loro titoli.

Vi è però una difficoltà che bisogna esaminare, e vedere se è possibile di superare, cioè che dovendo fare il cambio di tutta la massa dei titoli, noi sappiamo che in circolazione ve ne sono 1,770,000 divisi in diversi tagli, tanti di un taglio, tanti di un altro taglio, e in base a tale notizia possiamo preparare la scorta dei titoli che occorre per eseguire il cambio. Se invece diamo facoltà ai portatori di titoli di chiedere la riunione, od il frazionamento dei titoli che posseggono, allora diventa molto difficile il prevedere in che proporzione il pubblico si servirà di questa facoltà, e diventa quindi difficile preparare la necessaria scorta di titoli.

Non dico fin d'ora che questa difficoltà sia insuperabile; esaminerò la cosa, e se riconoscerò che sia possibile lo farò ben volentieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Ho chiesto di parlare solamente per rettificare alcune cose dette dall'onorevole ministro.

Io non ho proposto la tassa di bollo graduale per tutti i titoli di consolidato 5 per cento, anzi ho detto che non si poteva parlare di tassa graduale, perchè questo sarebbe lo stesso che destare quei sospetti di cui ha parlato l'onorevole ministro. Io ho detto solamente che per i piccoli tagli conveniva di ridurre la tassa, e quella perdita che ne verrebbe alle finanze per questa diminuzione, andrà compensata dalla tassa maggiore alla quale si potrebbero sottoporre i grossi tagli da creare, e che dovrebbero essere facoltativi per i portatori.

Una seconda rettifica è questa. Mi pare che l'onorevole ministro abbia fatto credere alla Camera che il cambio decennale si faccia cambiando titolo per titolo. Io voglio ricordare all'onorevole ministro l'articolo 317 del regolamento sul debito pubblico del 1870.

In quell'articolo si dice che un portatore di titoli, all'occasione del cambio decennale, può fare tutti i mutamenti che vuole, può spezzare o riunire questi titoli, purchè egli paghi tante volte la tassa quante ne dovrebbe pagare facendo l'operazione isolatamente.

Vede dunque che quando io domandava delle agevolezze a favore dei piccoli tagli, in maniera che la tassa che si doveva pagare fosse sempre minore di quella che rappresenta la somma di quelle che si pagano oggi, ho domandato una cosa

possibile in rapporto a tutto ciò che è stabilito dal regolamento.

L'onorevole ministro poi ha fatto credere alla Camera che io abbia quasi proposto il 4 e mezzo per cento doversi imporsi ai possessori di titoli...

Giolitti, ministro del tesoro. No, no. Mi sarò spiegato male.

Saporito. Mi sarò spiegato male io. Ho detto che questo cambio doveva essere facoltativo.

Giolitti, ministro del tesoro. L'avevo inteso anch'io così.

Saporito. Ho parlato di un nuovo tipo di rendita da offrire a chi volontariamente lo vorrebbe richiedere in cambio del 5 per cento.

Poi ho proposto il cambio anco facoltativo per i titoli con cedole a semestri ma a scadenze alternate con quelli dell'attuale 5 per cento. Si potranno fare questi titoli in occasione di altre emissioni, ma crederei che all'occasione del terzo cambio decennale convenisse una serie degli stessi titoli da offrirsi a chi li richiede.

Infine non ho detto che la causa della diminuzione dei titoli di piccolo taglio sia la crescente miseria del paese, anzi ho detto che la diminuzione dei titoli di piccolo taglio è un controsenso di fronte alle diminuite ricchezze del paese e che quindi bisognava trovare la causa di questo fatto in gran parte nelle difficoltà che s'incontrano attualmente nel cambio delle cartelle e quindi nelle spese alle quali vanno soggetti.

Ma ringraziando del certo l'onorevole ministro per le promesse fatte finisco col dire che non mi pare questo il momento opportuno per discutere di materie così gravi.

Luzzatti. Certo, si compromettono.

Saporito ... ci vorrebbero altri svolgimenti che quelli che io mi son permesso di dire questa mane alla Camera. Spero che il ministro vorrà studiare la questione e, se potrà, presenterà un altro disegno di legge, per fare qualche cosa alla occasione di questo cambio decennale. In ogni caso studi l'argomento, che è molto complesso e molto importante, io mi riservo ritornare a ri-

chiamare l'attenzione sua e della Camera su questa questione vitalissima pel paese.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,051,900 per la terza rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro in apposito capitolo con la denominazione “ Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle Cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento ” e repartita in tre esercizi come segue:

| | | |
|---------------------|----|---------|
| 1889-1890 | L. | 246,900 |
| 1890-1891 | ” | 505,000 |
| 1891-1892 | ” | 300,000 |

Totale L. 1,051,900 ”

(È approvato).

Si procederà oggi, alle 2, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge come di quello già approvato per alzata e seduta: Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del corpo Reali equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465, ed infine, come ho già dichiarato nella seduta di ieri, del bilancio della guerra.

La seduta termina alle 11,55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fbireno)